



CONFERENZA DEI DIRETTORI DEI CONSERVATORI DI MUSICA

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA CONFERENZA DEI DIRETTORI

Art. 1

Organi di governo della Conferenza

Sono organi della Conferenza:

- Il Consiglio di Presidenza
- L'Ufficio di Presidenza
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario

Gli organi sono elettivi e durano in carica tre anni.

Art. 2

Il Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è formata dal Presidente e da sei consiglieri eletti dalla Conferenza dei Direttori. Nella prima riunione il Presidente designa il Vice Presidente ed il Segretario e gli altri Consiglieri assumono la presidenza della Commissioni Permanenti di cui al successivo Art. 6

Art. 3

L'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario. Svolge funzioni di supporto all'attività del Presidente.

Art. 4

Il Presidente

Il Presidente è eletto direttamente dalla Conferenza. Presiede la Conferenza ed il Consiglio di Presidenza e svolge compiti di rappresentanza, di coordinamento, di proposta e di adempimento operativo delle delibere della Conferenza e del Consiglio nonché di raccordo tra la Conferenza, il Ministero e gli organismi istituzionali.

Art. 5

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato direttamente dal Presidente tra i Consiglieri eletti e svolge funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente, assumendone in tal caso tutte le funzioni.

Art. 6

Il Segretario

Il Segretario è nominato direttamente dal Presidente. E' responsabile della verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Presidenza e della Conferenza e provvede alla conservazione degli atti relativi ai lavori degli Organi e delle Commissioni di cui al successivo Art.7.



CONFERENZA DEI DIRETTORI DEI CONSERVATORI DI MUSICA

Art. 7

Commissioni permanenti

Sono istituite le seguenti Commissioni permanenti con compiti di studio, di proposta e di ricerca per tutte le materie inerenti alle finalità istituzionali dei Conservatori:

I Commissione: Ordinamenti didattici e regolamenti

II Commissione: Rapporti con Università e Scuola

III Commissione: Rapporti internazionali

IV Commissione: Rapporti con il mondo professionale

Possono altresì essere costituite Commissioni straordinarie per lo studio e l'approfondimento di specifiche problematiche. I Presidenti delle Commissioni straordinarie sono designati dal Consiglio di Presidenza.

I Direttori possono iscriversi alle Commissioni dandone comunicazione scritta al Presidente.

I Direttori possono essere contemporaneamente iscritti a non più di due Commissioni, siano esse permanenti o straordinarie.

Art. 8

Indizione delle elezioni

Le elezioni sono indette dal Presidente uscente almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato, dandone comunicazione scritta, anche per via telematica, a tutti gli aventi diritto al voto. In caso di impedimento del Presidente uscente vi provvede, entro lo stesso termine e con le stesse modalità, il Vice Presidente. In sede di prima applicazione le elezioni sono indette dal Coordinatore nella data stabilita dalla Conferenza.

Art. 9

Procedura di voto

Il voto avviene mediante procedura a scrutinio segreto da svolgersi nel corso di un'unica giornata. Non sono ammesse deleghe. Gli elettori possono indicare nella scheda, oltre al nominativo del Presidente, fino ad un massimo di 6 preferenze per i componenti del Consiglio. Risultano eletti i Direttori che ottengono il maggior numero di voti. A parità precede il Direttore con maggiore anzianità di servizio nelle funzioni. Ad ulteriore parità precede il Direttore più giovane di età.

Art. 10

Elettorato attivo e passivo

L'elettorato attivo e passivo è formato dai componenti la Conferenza dei Direttori dei Conservatori in carica al momento delle operazioni di voto.

Art. 11

Presentazione delle candidature

Le candidature vanno comunicate in forma scritta al Presidente uscente, che provvede a renderle note anche per via telematica, almeno 15 giorni prima delle operazioni di voto. In sede di prima applicazione le candidature vanno comunicate al Coordinatore uscente.



CONFERENZA DEI DIRETTORI DEI CONSERVATORI DI MUSICA

Art. 12

Commissione elettorale

La Conferenza dei Direttori elegge al suo interno la Commissione elettorale. I candidati non possono far parte della Commissione elettorale.

La Commissione elettorale individua al suo interno un Presidente che ne coordina i lavori.

La Commissione elettorale provvede alla organizzazione delle operazioni di voto, allo scrutinio delle schede e alla redazione del verbale delle operazioni di scrutinio.

Il Presidente della Commissione elettorale, al termine dei lavori, proclama gli eletti.

Art. 13

Insedimento del Consiglio.

Il nuovo Consiglio si insedia entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti. Fino all'insediamento rimane in carica il Consiglio uscente.

Il Consiglio ha facoltà di darsi un proprio regolamento di funzionamento, nel rispetto dei principi e delle norme di funzionamento della Conferenza.

Art. 14

Decadenza e incompatibilità

La decadenza dall'appartenenza alla Conferenza dei Direttori, per qualunque motivo, comporta la contestuale decadenza dalla carica di Presidente o di componente del Consiglio. Il singolo componente decade inoltre dal Consiglio in caso di assenza dalle riunioni per sei mesi consecutivi. La Conferenza, con propria deliberazione, può definire eventuali incompatibilità per i componenti del Consiglio.

Art. 15

Norma transitoria

Il Consiglio di Presidenza nella prima riunione utile provvederà a modificare il testo del Regolamento Generale di funzionamento della Conferenza per renderlo coerente con questo regolamento. Il testo elaborato sarà sottoposto successivamente all'approvazione della Conferenza nella prima riunione utile.

Art. 16

Norma di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme generali in vigore.